



TRIBUNALE DI MODENA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

Nr. **618**

in data **16-4-08**

Nr. Cron. **3382**

Nr. Rep. **11261**

Il Tribunale di Modena- I^a Sezione civile - in composizione collegiale, in persona dei Sigg.ri:

- 1) - dr. ssa ELEANORA DE MARCO - Presidente
2) - dr. ERNESTINO BRUSCHETTA - Giudice
3) - dr.ssa ADRIANA GHERARDI - Giudice relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 2221/2007 R.Gen.

Promossa da

██████████
Rappresentata e difesa dall' avv. Andrea Giubertoni del Foro di Mantova che lo rappresenta e difende in forza di delega posta a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Mantova, via Massari, 12.

Attrice

Contro

BANCA C.R.FIRENZE spa

Rappresentata e difesa dagli avv.ti Umberto Morera del Foro di Roma e Paolo Calciolari, in forza di procura speciale posta in calce all'atto di citazione notificato ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Paolo Calciolari, in Modena, Corso Canalgrande, 79.

convenuta

Avente ad oggetto: nullità contratto.

Conclusioni:

per l'attrice

"in via preliminare

Dichiararsi la nullità del contratto quadro per la negoziazione di strumenti finanziari per violazione dell'art. 23 dlgs 58/98 in relazione all'art 30 reg Consob n 11522/98 per inosservanza dell'obbligo di forma nella sua stipulazione e conseguente nullità dei singoli ordini di negoziazione.

Nel merito

Accertarsi la violazione da parte della banca delle prescrizioni contenute negli artt. 21 Tulf 27,28,29 reg Consob da considerarsi come norme imperative ex art. 1418 cc

Conseguentemente

Dichiararsi la nullità dell'ordine di acquisto del titolo Argentina 9,25% 00/04 valore nominale 56.000,00 prezzo secco 100,60000 controvalore 56336,00.

Condannarsi la Banca a corrispondere all'attrice la somma di € 56.000,00 oltre gli interessi al tasso legale da calcolarsi alla data di acquisto dei titoli obbligazionari.

In subordine

Accertarsi la violazione da parte della banca delle prescrizioni contenute nell'art. 29 reg Consob da considerarsi come norma imperativa ex art. 1418 cc

Dichiararsi la risoluzione per inadempimento da parte dell'istituto bancario dell'ordine di acquisto del titolo Argentina 9,25% 00/04 valore nominale 56.000,00 prezzo secco 100,60000 controvalore 56336,00.

Condannarsi la Banca a corrispondere all'attrice la somma di € 56.000,00 oltre gli interessi al tasso legale da calcolarsi alla data di acquisto dei titoli obbligazionari..

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa".

Per la convenuta

"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattese 1) in via preliminare, respingere le domande tutte formulate da parte attrice per difetto di interesse ad agire, dichiarare inammissibile la domanda di nullità del contratto formulata dall'attrice nella ulteriore replica in quanto in violazione dell'art. 6 dlgs 5/2003

Nel merito respingere le domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto in via riconvenzionale subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande dichiarare la signora [REDACTED] tenuta a restituire alla Banca CR Firenze spa le obbligazioni Argentina di cui è causa per nominali € 56.000,00, le cedole generate dai titoli dedotti in lite pari ad € 4529,92, con vittoria di spese onorari e competenze".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[REDACTED] notificava alla Banca CR Firenze spa atto di citazione con il quale chiedeva fosse dichiarata la nullità del contratto quadro stipulato dall'attrice per la negoziazione in strumenti finanziari. La convenuta notificava comparsa di risposta, cui seguiva lo scambio di memorie ex artt.

6 e 7 dlgs 5/2003. La convenuta depositava istanza di fissazione di udienza e l'attrice le note ex art 10 dlgs 5/2003. Il G. rel. non ammetteva le richieste prove costituenti e fissava l'udienza di discussione davanti al Collegio. Entrambe le parti depositavano memorie conclusionali, era celebrata l'udienza di discussione, all'esito della quale il Collegio si riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il Collegio conferma il decreto del g. relatore in ordine alle istanze istruttorie.

Nel merito osserva quanto segue:

Si dà atto che il contratto di negoziazione in atti risulta sottoscritto solo dall'attrice. Si ritiene tuttavia di aderire a quella giurisprudenza, pure citata da parte convenuta, per cui se è richiesta la forma scritta di un contratto, a pena di nullità, e non risulta la sottoscrizione di uno dei contraenti, quest'ultimo può validamente perfezionare il contratto con la sua produzione in giudizio, manifestando la volontà di avvalersi di tale contratto, come avvenuto nel caso di specie.

Ne consegue che non sussiste la nullità del cd contratto quadro.

L'attrice ha fatto inoltre valere la nullità del contratto per violazione di obblighi di informazione. Il Collegio ritiene che tale violazione non ha come conseguenza alcuno dei vizi invocati dall'attore, ma eventualmente comporta la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto, così come statuito dalla recentissima sentenza della corte di cassazione a sezioni unite (26744/2007) e come del resto era già orientamento più volte espresso da questo Tribunale. L'attrice ha chiesto solo in subordine la risoluzione per inadempimento e limitatamente all'ordine di acquisto del titolo argentina.

Tale domanda non può essere accolta posto che, a seguito della violazione degli obblighi gravanti sulla Banca, può al più derivare la risoluzione del contratto, ma non dei singoli ordini di acquisto.

Alla luce di quanto esposto le domande proposte dall'attore debbono essere rigettate.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente pronunciando,

RIGETTA le domande proposte da [REDACTED] nei confronti di BANCA FIRENZE CR spa;
CONDANNA [REDACTED] al pagamento a favore di BANCA FIRENZE CR spa delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 8693,60 di cui € 4800,00 per onorari, € 1500,00 per competenze, oltre IVA, cpa e spese generali.

Così deciso in Modena il 7/3/2008.

Il g.rel.-est.

Adriana Gherardi

*Deposito
10/3/08
gh*



Il Presidente

Eleonora De Marco